



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17 del Reg.	Oggetto: Legge Regionale n. 14/2014 – Approvazione schema di convenzione. Rinvio.
Data 30.04.2016	

L'anno **Duemilasedici** il giorno **30** del mese di **APRILE** alle ore **14,50** convocato con appositi avvisi, regolarmente notificati a norma di legge, regolarmente notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **PRIMA** convocazione, in sessione ordinaria, risultano all'appello nominale, presenti e assenti i Sigg.ri Consiglieri come appresso notato:

N° Ord	Generalità dei Componenti	Presente	Assente	N° Ord	Generalità dei Componenti	Presente	Assente
1)	SABATINO Monica (Sindaco)	SI		10)	OSSO Giusi	SI	
2)	PATI Emma	SI		11)	CANNATA Gianluca	SI	
3)	MORELLI Ermelinda	SI		12)	MANNARINO Adelmo	SI	
4)	MORELLI Giovanni Battista	SI		13)	MAZZEI Sante	SI	
5)	TEMPO Sergio	SI		14)	VELTRI Concetta	SI	
6)	CICCIA Caterina	SI		15)	BRUNO Miriam	SI	
7)	RUBINO Antonio	SI		16)	MENICHINO Francesca	SI	
8)	ARONE Elena		SI	17)	RUGGIERO Sergio		SI
9)	SALVATORE Alessandro		SI				

PRESENTI	14
Assegnati	17

ASSENTI	03
In carica	17

ASSUME la Presidenza il Presidente del Consiglio Ermelinda MORELLI.
PARTECIPA alla riunione il Segretario Generale D.ssa Maria Luisa MERCURI.

la seduta è pubblica

LA PRESIDENTE

Constatato il numero legale dei presenti, n. **14** consiglieri per la validità della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che alle 20,20 entra la Consiglieria Miriam Bruno.

Il Presidente del Consiglio Ermelinda MORELLI, introduce l'argomento iscritto al punto **04** dell'ordine del giorno della seduta consiliare in corso, di cui alla proposta di deliberazione per come predisposta dall'ufficio di Ragioneria, avente a oggetto: **"Legge Regionale n. 14/2014 – Approvazione schema di convenzione"**;

Prende la parola l'Assessore all'Ambiente Antonio Rubino il quale descrive i contenuti della Legge Regionale n. 14/2014 che dispone la necessità della costituzione degli ATO in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, facendo presente che la Regione ha individuato tali ATO nei territori corrispondenti alle Provincie. Rileva ancora che all'interno di ogni ATO sono costituiti gli ARO che aggregano i Comuni che sono contigui territorialmente. E' individuato anche un Comune capofila che è quello che ha la popolazione maggiore e nella provincia di Cosenza tale comune corrisponde alla città di Cosenza, che dunque è il Comune capofila ed ha il compito di coordinare le varie attività, tra cui stimolare i Comuni all'approvazione dello schema di convenzione, già indicato nella L. R. n. 14/2014. A sua volta la convenzione ripropone gli elementi contenuti nella legge.

Interviene il Consigliere Sante Mazzei il quale ritiene di intravedere in questa attività l'ennesimo "carrozzone" e poiché dovrebbe andare a gestire un settore molto complesso ed essenziale per la vita dei Comuni qual è appunto il settore dei rifiuti, ritiene che saranno possibili problemi seri anche per il decoro della città.

Interviene la Consiglieria Francesca Menichino la quale vista la serietà dell'argomento trattato propone il rinvio del punto.

Il Presidente del Consiglio, sentiti gli interventi dell'Assessore Antonio Rubino e dei Consiglieri Francesca Menichino e Sante Mazzei, pone ai voti l'argomento in discussione.

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 14
CONSIGLIERI ASTENUTI	N. 00
VOTI FAVOREVOLI	N. 14
VOTI CONTRARI	N. 00

Visto l'esito delle votazioni

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

- 1) **LA NARRATIVA** che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e per effetto;
- 2) **DI RINVIARE** la discussione del punto a nuova seduta.

CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

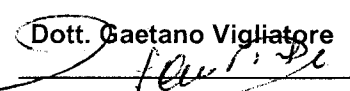
OGGETTO:	Oggetto: COMUNITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI IN FORMA ASSOCIATA EX ART. 4 L.R. CALABRIA N. 14/2014 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE REDATTO IN BASE ALLO SCHEMA-TIPO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 381/2015.
-----------------	---

Assessore proponente :
Si propone, l'adozione della deliberazione in oggetto.

Data: 22/04/2016


(Antonio Rubino)

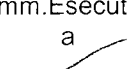
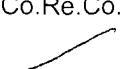
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO (Ai sensi dell'art. 53 L.142/90 e successive modificazioni ed integrazioni)	Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico amministrative previste dalla vigente legislazione, esprime parere: FAVOREVOLE Data: <u>27.04.2016</u> Il Responsabile Ufficio Tecnico LL.PP. - Urbanistico:  (Ing. Francesco LORELLO)
---	---

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA (Ai sensi dell'art. 53 L.142/90 Ai sensi dell'art. 53 L.142/90 e successive mod. ed integraz.)	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE Data: <u>22.04.2016</u> Il Responsabile:  Dott. Gaetano Vigliatore
---	--

Cap..... Competenza Residui Il Sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art.55, comma 5 della legge 8.6.90 n°142, che testualmente recita: "Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto". ATTESTA come da prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di €.....	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: center;">somma</td> <td style="text-align: left;">stanziata</td> </tr> <tr> <td colspan="3">.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: center;">variaz.</td> <td style="text-align: left;">In</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">aumento.....</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: center;">variaz.</td> <td style="text-align: left;">In</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">diminuzione.....</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: center;">somme</td> <td style="text-align: left;">già</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">impegnate.....</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: center;">somma</td> <td style="text-align: left;">disponibile.....</td> </tr> <tr> <td colspan="3">.....</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Data:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Il Responsabile: D.ssa Maria Luisa Mercuri</td> </tr> </table>	-	somma	stanziata				-	variaz.	In	aumento.....			-	variaz.	In	diminuzione.....			-	somme	già	impegnate.....			-	somma	disponibile.....				Data:			Il Responsabile: D.ssa Maria Luisa Mercuri		
-	somma	stanziata																																			
.....																																					
-	variaz.	In																																			
aumento.....																																					
-	variaz.	In																																			
diminuzione.....																																					
-	somme	già																																			
impegnate.....																																					
-	somma	disponibile.....																																			
.....																																					
Data:																																					
Il Responsabile: D.ssa Maria Luisa Mercuri																																					

Data e ora della seduta Ordine del giorno Determinazione dell'organo deliberante

25.4.2016 24.50 N° 4 SI RINVIA A NUOVA SEDUTA

Deliberazione	Presenti	Voti Favorevoli	Voti Contrari	Astenuiti
N° <u>17</u>	n° <u>14</u>	n° <u>14</u> RINVIO	n° <u> </u>	n° <u> </u>
Imm.Esecutiv a	Capigruppo	Co.Re.Co.		
				

Il Segretario Generale
(D.ssa Maria Luisa Mercuri)

- che l'art. 4 della L.R. n. 14/2014:
 - individua la "Comunità d'Ambito" quale Ente di governo dell'ATO, ai sensi del predetto art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. 138/2011, che ne prevede la costituzione attraverso la sottoscrizione di una convenzione tra comuni di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
 - al comma 6, dispone che la Regione adotta lo schema-tipo di convenzione per la costituzione delle Comunità d'ambito territoriale ottimale, nonché lo schema-tipo del regolamento di funzionamento delle Comunità stesse;
 - al comma 8, prevede che la prima seduta della Comunità è convocata dal Sindaco del comune dell'ATO avente il maggior numero di abitanti e si svolge entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione di costituzione della Comunità. In caso di inerzia, provvede il Presidente della Regione o un suo delegato;
 - al comma 7, stabilisce che l'adempimento sopra citato deve essere preceduto dalla sottoscrizione della convenzione da parte di tutti i Comuni dell'intero Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) provinciale;
- che il citato D.L. n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011, all'art. 3-bis, comma 1-bis, come modificato dalla legge finanziaria 2015 (art. 1, comma 609, legge n. 190 del 2014), ha reso obbligatoria la partecipazione degli enti locali negli Enti di governo degli ambiti, per le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi i servizi relativi ai rifiuti (scelta della forma di gestione, determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, affidamento della gestione e relativo controllo);

Rilevato, sulla base delle prescrizioni normative sopra richiamate ed in attuazione delle medesime, che è necessario attivare, per il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati, lo svolgimento associato delle funzioni assegnate, senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli, responsabilità e/o costi, massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione del servizio;

Visti:

- l'art. 30 del T.U.E.L., d.lvo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
 - «1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
 - 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
 - 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
 - 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.»;
- lo Schema di Convenzione (All. n. 1), per la costituzione, ex art. 4 della L.R. 11 agosto 2014 n. 14, delle Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Cosenza, predisposto dal Comune di Cosenza in base allo schema-tipo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 381 del 13.10.2015, che disciplina l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei Comuni e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato Atto che la spesa per l'associazione alla Comunità d'ambito Territoriale di Cosenza da parte di questo Comune trova apposita copertura finanziaria sul Bilancio di previsione dell'Ente;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni:

D E L I B E R A

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

- 1) Di approvare l'allegato schema di convenzione (All. n. 1), costituito da n. 15 articoli e facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che disciplina la costituzione della Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Cosenza, ex art. 4 L.R. n. 14/2014, per l'esercizio associato delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei comuni, redatto dal Comune di Cosenza in base allo schema-tipo adottato dalla Regione Calabria con deliberazione di Giunta Regionale n. 381 del 13/10/2015;
- 2) Di autorizzare il Sindaco di Cosenza, o assessore da questi formalmente delegato, alla sottoscrizione della sopra citata convenzione;
- 3) Di dare atto che la spesa per la partecipazione alla Comunità d'ambito Territoriale da parte di questo Comune trova apposita copertura sul Bilancio dell'Ente;
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione all'uopo espressa, ai sensi dell'art. 134 del TUEL, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

Oggetto: COMUNITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI IN FORMA ASSOCIATA EX ART. 4 L.R. CALABRIA N. 14/2014 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE REDATTO IN BASE ALLO SCHEMA-TIPO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 381/2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 117, co. 2, lett. s) della Costituzione assegna la competenza legislativa esclusiva allo Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- che il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm. ha delimitato in modo espresso la competenza riservata allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, disponendo che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) delimitati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale;
- che la Regione Calabria, con Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Calabria n. 6294 del 30/10/2007, ha approvato il Piano Regionale dei rifiuti, attualmente in corso di aggiornamento;
- che l'art. 3-bis del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n.148, recante *"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"*, e successive modificazioni, dispone che:
 - le Regioni debbano organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (ATO) tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio;
 - la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali, di norma, deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale e che le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio;
 - contestualmente alla delimitazione degli ATO, le Regioni devono istituire o designare gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali stessi;
- che l'art. 19 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha modificato l'art. 14, comma 27, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, alla lett. f), attribuisce ai Comuni la funzione fondamentale di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- che, ai sensi del comma 1-bis, del predetto art 3-bis del D.L. 138/2011, aggiunto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 di conversione del D.L. 179/2012, per come modificato dall'art. 1, comma 609 della legge n. 190/2014: *"le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1" del medesimo art. 3-bis, "cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente"*;

Dato atto:

- che la Regione Calabria ha recepito la riforma del servizio pubblico locale in tema di rifiuti, approvando l'apposita legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 "*Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria*" (in BUR Calabria n. 36 del 11 agosto 2014), a mezzo della quale si intende definire l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nell'intero territorio regionale;
- che, la sopra citata L.R. n. 14/2014, all'art. 1, comma 2:
 - alla lett. b), individua nell'ATO la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;
 - alla lett. c), individua nelle Aree di Raccolta Ottimali (ARO) le ripartizioni territoriali, delimitate all'interno degli ATO, tenuto conto delle diversità territoriali, per una gestione efficiente del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
- che, in particolare, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della medesima legge regionale, l'ambito territoriale ottimale (ATO) Cosenza coincide territorialmente con i confini amministrativi della provincia di Cosenza;
- che l'art. 3, comma 3, prevede che la Regione Calabria, previa concertazione con i comuni nell'ambito del Consiglio delle Autonomie Locali, adotti con delibera di Giunta la perimetrazione definitiva degli ATO e delle ARO;

Precisato:

- che, con deliberazione di G.R. n. 381 del 13 ottobre 2015, è stata individuata la perimetrazione definitiva degli ATO con i confini amministrativi delle province calabresi e la perimetrazione definitiva delle ARO con i 14 sotto-ambiti per la Raccolta Differenziata stabiliti in conformità con il Piano Regionale di Gestione Rifiuti, di cui alla Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti n. 6294 del 30 ottobre 200;
- che, per effetto del sopra citato provvedimento di Giunta regionale ed al fine di consentire un'organizzazione efficiente nella gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti, tenuto conto delle diversità territoriali, l'ATO della provincia di Cosenza è suddiviso nelle seguenti sei Aree di Raccolta Ottimali (ARO):
 - ARO Cosenza-Rende;
 - ARO Sibaritide;
 - ARO Presila;
 - ARO Pollino;
 - ARO Alto Tirreno;
 - ARO Appennino paolano;
- che, ai sensi dell'art. 4 comma 11 della L.R. n. 14/2014, le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti la singola ARO, sono adottate dalla Comunità d'Ambito riunita, in seduta ristretta, alla quale partecipano esclusivamente i Sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'ARO stessa;

Considerato:

- che la L.R. n. 14/2014 dispone che le funzioni relative al servizio rifiuti, richiamate nell'art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011 e successive modificazioni, siano svolte nel rispetto di quanto ivi prescritto;

Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Cosenza

ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI DA PARTE DEI COMUNI DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Convenzione per la costituzione della Comunità d'Ambito ex art. 4 L.R. Calabria n. 14/2014

Convenzione ex art 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 tra i Comuni dell'ATO della provincia di Cosenza per l'esercizio in forma associata, ai sensi dell'art. 4 della L.R. Calabria 11 agosto 2014 n. 14, delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione anche integrata dei rifiuti

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI COSENZA

L'anno.....il giorno.....del mese di....., in Cosenza, nella sede del Comune di Cosenza, innanzi a me, Dott....., Segretario Generale dell'ente, come tale abilitato a ricevere e rogare gli atti per conto **del Comune di Cosenza, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c del d.lvo 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.**, che ai fini del presente atto assume, ai sensi dell'art. 4 commi 5 e 8 della L.R. n. 14/2014, il ruolo di Comune Capofila della presente convenzione sono presenti i signori:

- ,nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di , codice fiscale ;
- , nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di , codice fiscale ;
- , nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di , codice fiscale ;
- , nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di , codice fiscale ;

comparenti, della cui identità personale e poteri io, Segretario Generale rogante, sono personalmente certo, i quali dichiarano di intervenire nel presente atto e di sottoscriverlo non per sé ma in rappresentanza dei rispettivi, sopra indicati, Enti e che convengono quanto appresso.

Premesso

- che, ai sensi del comma 1-bis, dell'art 3-bis del D.L. 138/2011, aggiunto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 di conversione del D.L. 179/2012, *"le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate*

unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 " del medesimo art. 3-bis;

- che, l'art. 1, comma 2 lett. b) della L.R. 14/2014 individua nell'ATO la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei comuni in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;
- che, l'art. 1 comma 2 lett. c) della L.R. 14/2014 individua nelle Aree di Raccolta Ottimali (ARO) le ripartizioni territoriali, delimitate all'interno degli ATO, tenuto conto delle diversità territoriali per una gestione efficiente del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
- che, in particolare, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 14/2014, l'ATO **della provincia di Cosenza** coincide territorialmente con i confini amministrativi della provincia **stessa**;
- che, al fine di consentire un'organizzazione efficiente nella gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti, tenuto conto delle diversità territoriali, l'ATO **della provincia di Cosenza**, in coerenza con l'art. 3 comma 2 e 3 della L.R. 14/2014 e successivi provvedimenti attuativi, è suddiviso nelle seguenti Aree di Raccolta Ottimali (ARO):

1. **Cosenza-Rende;**
2. **Sibaritide;**
3. **Castrovillari;**
4. **Alto Tirreno Cosentino;**
5. **Appennino Paolano;**
6. **Presila Cosentina;**

- che la L.R. 14/2014 dispone che le funzioni relative al servizio rifiuti, richiamate nell'art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. 138/2011 siano svolte nel rispetto di quanto ivi prescritto;
- che l'art. 4 della L.R. 14/2014 individua la Comunità d'Ambito quale ente di governo dell'ATO ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. 138/2011 e ne prevede la costituzione attraverso la sottoscrizione di una convenzione di cui all'art. 30 D.Lgs. n. 267/2000;
- che, raggiunta la piena operatività di ciascuna Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale, la Regione Calabria concederà in uso a ciascuna Comunità gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio del rispettivo ATO, con le modalità ed alle condizioni individuate dalla Regione stessa;
- che, ai sensi dell'art. 4 comma 11 della L.R. 14/2014, le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti la singola ARO, sono adottate dalla Comunità d'Ambito riunita, in seduta ristretta, alla quale partecipano esclusivamente i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'ARO stessa;
- che i comuni qui costituiti, in attuazione delle prescrizioni normative summenzionate, intendono attivare per il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati lo svolgimento associato delle funzioni loro assegnate, senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli, responsabilità e/o costi, massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione del servizio;
- **che in base a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 3, comma 3 e 4, comma 6 della citata legge regionale n. 14/2014, con deliberazione n. 381 del 13.10.2015 la Giunta regionale della Calabria ha approvato lo schema-tipo della presente convenzione, il quale, a sua volta, è stato integrato con riferimento allo specifico ambito territoriale ottimale del territorio dei comuni della provincia di Cosenza, in base**

all'istruttoria tecnica posta in essere dal Comune di Cosenza e condivisa dai rimanenti comuni dell'ATO di riferimento, ed infine approvato con le singole deliberazioni dei Consigli comunali dei comuni tutti facenti parti dell'ATO stessa, ai sensi degli artt. 30 e 42, comma 2, lett. c) del d.lvo n. 267/2000;

Tutto quanto sopra premesso convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

OGGETTO E FINALITÀ'

I Comuni dell'**ambito territoriale ottimale (ATO) della provincia di Cosenza**, così come sopra rappresentati, intendono costituire, così come in effetti costituiscono, con la sottoscrizione della presente convenzione, redatta e stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la Comunità d'Ambito (da qui in poi, Comunità) denominata "**della provincia di Cosenza**" per l'esercizio in forma aggregata delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 4, comma 9 della L.R. 14/2014.

Art. 3

COMUNITÀ D'AMBITO

La Comunità d'Ambito è composta dai sindaci in carica o dai legali rappresentanti dei comuni dell'ATO o loro delegati che eleggono, fra i componenti di detta comunità, il Presidente e due Vicepresidenti nel rispetto di quanto prescritto dalla L.R. 14/2014 e della presente convenzione nonché nel rispetto delle modalità individuate dal regolamento di funzionamento di cui all'art. 4, comma 6 di detta legge regionale.

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 comma 10 della L.R. 14/2014, per lo svolgimento dei compiti attribuiti, la Comunità si avvale dell'Ufficio Comune di cui al successivo art. 9.

Ai fini della presente convenzione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 88 della L. 7 aprile 2014 n. 56, le funzioni di stazione appaltante, sono delegate alla Stazione Unica Appaltante (SUAP) costituita presso l'Amministrazione provinciale **di Cosenza**, al cui territorio corrisponde l'ATO.

Art. 4

COMPITI DELLA COMUNITÀ D'AMBITO

La Comunità d'Ambito svolge la propria attività tenendo conto degli indirizzi dettati dalla Regione per finalità di coordinamento, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 14/2014.

Inoltre, la Comunità d'Ambito svolge, autonomamente o su richiesta, un'azione consultiva nei confronti della Regione e degli altri enti locali e collabora con le eventuali autorità o organismi nazionali e regionali di settore.

Art. 5

FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITÀ D'AMBITO

Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti tra quelli ricompresi nell'ATO, **individuato nel Comune di Cosenza**, convoca la prima seduta della Comunità che si svolge entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. In difetto di tempestiva convocazione, provvede il Presidente della Regione, o suo delegato, ai sensi dell'art. 4 comma 8 della L.R. 14/2014. Nella prima seduta, la Comunità elegge, con votazioni separate, il Presidente e i due vicepresidenti nel rispetto di quanto prescritto dalla L.R. 14/2014, dalla presente convenzione e dal regolamento di funzionamento di cui all'art. 4, comma 6, della citata legge regionale.

Ai fini della partecipazione e rappresentanza del Comune alle sedute della Comunità, ciascun Sindaco può conferire una delega, anche permanente, ad un Assessore della propria Giunta municipale. La delega deve essere conferita per iscritto e della stessa occorre dare atto nel verbale della seduta e prova mediante allegazione al predetto verbale. Le Unioni dei Comuni che esercitano le funzioni fondamentali di cui al comma 27, lett f) dell'art. 14 D.L. 31 maggio 2010 n. 78, sono unitariamente rappresentate nella Comunità d'Ambito, secondo le modalità previste dai rispettivi atti associativi, ad eccezione della prima seduta, al fine di garantire rappresentatività ai singoli comuni nell'elezione del Presidente e dei due vicepresidenti.

I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Comuni. In caso di inerzia dei Comuni stessi in merito a deliberazioni inerenti spese di funzionamento della Comunità o costi effettivamente necessari per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, può essere posta in essere la procedura di attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'art. 2 comma 4 della L.R. 14/2014. Fino all'elezione del Presidente, le relative funzioni sono assicurate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, **individuato nel Comune di Cosenza**, o da **un assessore della rispettiva Giunta comunale, dal primo formalmente delegato**.

Il Segretario della Comunità è il segretario generale del Comune in cui la stessa ha sede, **individuato nel Comune di Cosenza. In caso di sua assenza o impedimento, questi può essere sostituito dal Vicesegretario generale o da altro dirigente del Comune di Cosenza, formalmente delegato dal Segretario generale.**

La partecipazione alle sedute della Comunità è gratuita e non dà diritto a rimborsi. Le spese sostenute dai Sindaci partecipanti o loro delegati sono a carico dei Comuni di appartenenza. Per le decisioni relative esclusivamente ai territori ricompresi nelle singole ARO, la Comunità d'Ambito si riunisce in seduta ristretta, con la sola partecipazione dei Sindaci dei comuni ricadenti all'interno del corrispondente territorio, o loro delegati. Tali sedute sono convocate e presiedute dal Presidente

della Comunità d'Ambito, che può delegare detta competenza, in forma scritta per ciascuna convocazione, al Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti della ARO.

Il funzionamento dell'assemblea ristretta è disciplinato dalle medesime norme che regolano il funzionamento delle ordinarie sedute plenarie.

Art. 6

COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente :

- rappresenta legalmente la Comunità d'Ambito;
- convoca e presiede le adunanze della Comunità, sia in seduta plenaria che ristretta;
- regola lo svolgimento delle sedute della Comunità ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
- individua e nomina il Direttore dell'Ufficio Comune di ATO in attuazione dell'art. 4 comma 10 della L.R. 14/2014.

Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte da uno dei due vicepresidenti, con precedenza al membro più anziano. In generale, i due vicepresidenti svolgono attività di supporto al Presidente.

Nelle assemblee ristrette il Presidente della Comunità d'Ambito ha diritto di voto solo in occasione delle riunioni riguardanti l'ARO nella quale ricade il Comune di cui è Sindaco.

Art. 7

COMPITI DEL COMUNE SEDE DI COMUNITÀ D'AMBITO

(COMUNE CAPOFILA)

Il Comune **di Cosenza**, sede della Comunità d'Ambito (da qui in poi, Comune capofila) si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna, con la massima diligenza, sia a perseguire gli scopi dell'aggregazione, sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti convenzionati.

Detto Comune apre un conto corrente dedicato su cui saranno registrate le relative poste in entrata ed in uscita.

Restano di esclusiva pertinenza dei singoli comuni associati le competenze relative alla regolare esecuzione del contratto di servizio, nei territori di rispettiva competenza, una volta ultimata la procedura di affidamento.

Art. 8

UFFICIO COMUNE DELLA COMUNITÀ D'AMBITO

L'Ufficio Comune della Comunità d'ambito (di seguito "Ufficio") è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico-amministrative finalizzate all'organizzazione integrata o di singole componenti del servizio di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) della L.R. 14/2014, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la disciplina comunitaria, statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale. Ai sensi dell'art. 4 comma 10 della L.R. 14/2014, l'Ufficio Comune è localizzato presso **il Comune di Cosenza**.

L'Ufficio è unico centro di spesa dell'ATO **dei comuni della provincia di Cosenza**, relativamente alla organizzazione e gestione dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da disporre in forma integrata o per singolo segmento di servizio.

I costi del servizio convenzionato, comprese le eventuali spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori secondo le modalità specificate dal presente articolo.

Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri riguardanti i costi del personale, le spese di gestione, l'acquisto di beni e servizi ed eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato. A copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede:

- a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore del Comune capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore degli enti locali per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
- b) con i trasferimenti degli enti locali a favore del Comune capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

La copertura degli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente è sostenuta dagli enti associati e ripartita proporzionalmente, al netto di eventuali contributi, sulla base delle decisioni della Comunità d'Ambito e secondo quanto stabilito al successivo art. 11, ed è quantificata in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli comuni.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio associato è affidata all'Ufficio Comune, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Lo stesso Ufficio provvede all'inventario degli eventuali beni mobili di nuova acquisizione, la cui proprietà sarà ripartita proporzionalmente tra i comuni convenzionati nella misura stabilita dalla Comunità.

Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire per quota parte nei bilanci preventivi dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione, è approvato dalla Comunità, su proposta dell'Ufficio stesso, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il conto consuntivo relativo al funzionamento dell'Ufficio, da inserire per quota parte nei conti consuntivi dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione, è approvato annualmente dalla Comunità, entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro il sesto mese successivo.

Ciascun Comune convenzionato procede al versamento in favore della Comunità d'Ambito dell'eventuale quota a proprio carico per il funzionamento dell'Ufficio Comune con le seguenti modalità:

- il **60** per cento entro il **31 marzo** di ciascun anno;

- il saldo entro il **31 marzo** dell'anno successivo.

Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio.

L'Ufficio si avvale della struttura organizzativa del Comune Capofila e/o degli uffici dei comuni convenzionati per tutta l'attività amministrativa, tecnica e contabile. In particolare, l'Ufficio opera con personale del Comune capofila e/o, eventualmente, con personale degli altri enti locali convenzionati, nel rispetto di quanto previsto dal Titolo III, Capo II (artt. 13 - 15) del CCNL del 22/01/2004 ss.mm.ii. - comparto Regione ed Enti Locali. La Comunità d'Ambito definisce il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore designato per l'Ufficio Comune, ivi inclusa la ripartizione degli oneri finanziari. A tale ultimo proposito, la Comunità d'Ambito determina, altresì, la riduzione, in misura proporzionale all'onere finanziario del personale conferito, della quota dovuta dal Comune per il funzionamento dell'Ufficio.

Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune. L'Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza proprie o delegate, di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica.

Art. 9

COMPITI DELL'UFFICIO COMUNE DELLA COMUNITÀ D'AMBITO

In riferimento ai servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché agli altri servizi previsti dall'ordinamento e dalla presente convenzione, l'Ufficio Comune svolge le seguenti attività:

- a) cura la predisposizione del Piano d'Ambito e degli altri atti di pianificazione, in coerenza con le linee guida e gli indirizzi regionali, sottoponendoli all'approvazione della Comunità;

- b) opera le elaborazioni inerenti la definizione dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni in capo alla Comunità d'Ambito e fornisce indicazioni in merito ai relativi standard;
- c) cura la predisposizione del contratto di servizio, tenendo conto dello schema-tipo adottato dalla Regione ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L.R. 14/2014 e attenendosi alle prestazioni qualitative e quantitative di cui al punto precedente, nonché agli obblighi di servizi pubblico e universale;
- d) pone in essere le attività istruttorie atte a garantire che la carta dei servizi si attenga ai livelli prestazionali stabiliti, nonché agli obblighi di servizio pubblico e universale;
- e) effettua le valutazioni funzionali alla determinazione delle tariffe relative all'erogazione dei servizi, tenendo conto delle eventuali differenziazioni tariffarie, ai sensi dell'art. 4 comma 9 lett. d) della L.R. 14/2014;
- f) supporta la Comunità d'Ambito nella individuazione della modalità di gestione dei servizi, svolgendo le opportune analisi e redigendo la relazione di cui all'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, sottoponendola all'approvazione della Comunità stessa;
- g) delega, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, le funzioni di stazione appaltante per l'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi per l'intero territorio dell'ATO;
- h) sottoscrive, per mano del Direttore, il contratto con il gestore fermo restando quanto prescritto dall'art. 6, comma 8 della L.R. 14/2014;
- i) trasmette i contratti stipulati ai rispettivi Comuni al fine di consentire agli stessi di poter assumere gli atti di competenza;
- j) sovrintende alla fase di transizione al gestore unico di ATO o ARO, secondo le modalità previste dal successivo art. 11 lettera g) della presente convenzione;
- k) sovrintende all'acquisizione in uso degli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio dell'ATO **della provincia di Cosenza**, i cui lavori di adeguamento, costruzione

nonché relativa gestione siano stati eventualmente affidati dalla Regione in attuazione dell'art. 1 comma 1 della L.R. 12 aprile 2013 n. 18;

- l) coordina il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'ATO;
- m) supporta i Comuni dell'ATO negli adempimenti previsti dall'art. 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per quanto di competenza;
- n) trasmette alla Regione ogni atto o documento necessario allo svolgimento delle funzioni di controllo di cui la Regione stessa è titolare. Sulla base delle indicazioni della Comunità o del Presidente, inoltre, l'Ufficio può promuovere e/o coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per il perseguimento delle finalità della L.R. 14/2014, nonché degli strumenti pianificatori regionali e di ambito.

Art. 10

OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI

I Comuni appartenenti all'ATO assicurano la partecipazione del Sindaco, o **dell'assessore** suo delegato, alla Comunità d'Ambito ed espletano singolarmente i seguenti adempimenti:

- a) definiscono i regolamenti di cui all'art. 1 commi 659 e 660 della L. 27 dicembre 2013 n. 147;
- b) curano, coordinandosi con l'Ufficio Comune, gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei territori di rispettiva competenza;
- c) gestiscono, se delegati dalla Comunità d'Ambito, l'applicazione del contratto relativo all'esercizio degli impianti ricadenti sul proprio territorio;
- d) curano gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti i servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani per la quota di pertinenza;

- e) trasmettono all'Ufficio Comune gli archivi dei contribuenti sottoposti a tassazione e/o tariffazione, con specifica indicazione dei rispettivi flussi finanziari suddivisi per esercizio finanziario;
- f) trasmettono all'Ufficio Comune copia della documentazione relativa ai servizi e alle gestioni affidate o svolte in economia, nonché la documentazione relativa agli impianti della cui gestione sono responsabili;
- g) collaborano con l'Ufficio Comune della Comunità d'Ambito nella fase di transizione al gestore unico di ATO o ARO di cui al successivo art. 12.

Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base dei rispettivi contratti, ai gestori dei servizi per la quota di pertinenza.

I comuni convenzionati esercitano, inoltre, ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Informano in tempo reale l'Ufficio Comune della Comunità d'Ambito di tutti gli adempimenti, contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

I Comuni sottoscrittori si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a rendere disponibile il personale necessario, avvalendosi prioritariamente delle professionalità già presenti nei singoli enti facenti parte dell'ATO. Eventuali successive implementazioni potranno essere definite dalla Comunità.

Il personale assegnato al servizio associato mette in atto ogni forma di collaborazione che renda l'azione più efficace, efficiente ed economica, nel rispetto delle relative professionalità. Lo stesso è tenuto a conformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Ufficio Comune e svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi assegnati dalla Comunità.

La fruizione di ferie, congedi e/o altre assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse, nel rispetto del contratto collettivo, dal responsabile dell'Ufficio di appartenenza ovvero dal Direttore dell'Ufficio Comune al quale sia fatta specifica richiesta da parte del dipendente.

L'aggiornamento e la formazione del personale vengono programmati, organizzati e condotti sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Art. 11

RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

I Comuni convenzionati si impegnano a corrispondere la propria quota di finanziamento per il funzionamento dell'Ufficio Comune ed a versarla con le modalità di cui all'art. 8 della presente convenzione e secondo le indicazioni dal Direttore del medesimo Ufficio. Le spese di funzionamento della gestione associata, nonché di programmazione e di espletamento delle attività della Comunità d'Ambito, compresi gli incarichi esterni, sono suddivise fra gli enti aderenti in base alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento valido.

Sono considerate spese di gestione associata tutte le spese sostenute per l'attuazione delle attività della Comunità d'Ambito, anche se i benefici diretti ed indiretti riguardino soltanto alcuni tra i comuni associati.

Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno o più Comuni dell'ATO per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza. In tal caso, le spese discendenti da tali responsabilità sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata.

A garanzia dell'adempimento di tali obblighi, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, gli enti aderenti si impegnano, nel termine di novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a costituire un fondo comune presso la Tesoreria del Comune

capofila, mediante il versamento di un contributo pari a 0,50 (zero virgola cinquanta) euro per abitante, come risultante dall'ultimo censimento. Il fondo viene svincolato con la scadenza della presente convenzione.

Art. 12

TRANSIZIONE AI NUOVI ASSETTI GESTIONALI

Al fine di facilitare una tempestiva transizione alla gestione unica dei servizi sul territorio dell'ATO o dell'ARO, i Comuni convenzionati si impegnano a trasmettere, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, all'Ufficio Comune e, per conoscenza, alla Regione gli atti di gara, i contratti sottoscritti e, comunque, tutte le informazioni relative alle gestioni affidate ed in corso di svolgimento.

All'esito di tale verifica, la Comunità d'ambito, sceglie il modello di gestione e dispone l'affidamento al gestore unico di ATO o di ARO.

Tale affidamento prevede l'immediato conferimento al gestore unico di tutte le gestioni, in essere nell'ATO o nell'ARO di riferimento, che siano state affidate illegittimamente o i cui rispettivi contratti di servizio prevedano clausole di recesso c/o risoluzione in caso di avvio della gestione unica del servizio per ATO o per ARO. Le gestioni in essere non risolvibili anticipatamente sono conferite al gestore unico alla loro naturale scadenza. Successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione, ai singoli Comuni è fatto divieto di indire autonomamente nuove procedure di affidamento dei servizi di ATO ed ARO, fatte salve esigenze contingibili ed urgenti e prevedendo, comunque, una clausola di risoluzione del relativo contratto all'avvio della gestione unica di ATO o di ARO. Gli affidamenti disposti dai Comuni dell'ATO o dell'ARO nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della L.R. n. 14/2014 e la sottoscrizione della presente convenzione non possono avere durata superiore alla data di affidamento al gestore unico da parte della Comunità.

Raggiunta la sua piena operatività, la Comunità acquisisce in uso gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio dell'ATO **della provincia di Cosenza** i cui lavori di adeguamento, costruzione nonché relativa gestione siano stati eventualmente affidati dalla Regione in attuazione dell'art. 1 comma 1 della L.R. 12 aprile 2013 n. 18.

Art. 13

(DURATA)

La presente Convenzione ha durata di **nove** anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Art. 14

(RINVIO)

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda alla normativa vigente, nonché a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 15

(REGISTRAZIONE)

La presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l'Agenzia delle Entrate, con spese a carico dei Comuni sottoscriventi.

Richiesto, io Segretario generale rogante, ho letto questo atto ai componenti che con me lo sottoscrivono.

È scritto con mezzi elettronici da me personalmente, ed è composto da ----- pagine e fin qui della --
- facciata.

P. IL COMUNE DI

P. IL COMUNE DI

P. IL COMUNE DI

P. IL COMUNE DI

Schema predisposto sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale della Calabria con deliberazione n. 381/2015.

Cosenza, 21 gennaio 2016

Il dirigente del Settore 8° - Ambiente
f.to arch. Domenico Cucunato

Il dirigente dell'Avvocatura comunale
f.to avv. Lucio Sconza

Il Segretario generale
f.to avv. Alfonso Rende

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Maria Luisa MERCURI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Ermelinda MORELLI

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

- Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio on-line del Comune a partire dal 17 MAG. 2017 con n° 313 e vi rimarrà per 30 gg. consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267.

Per la pubblicazione all'Albo pretorio
F.to Vicente MAURIZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Maria Luisa MERCURI

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li 17 MAG. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Maria Luisa MERCURI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 17 MAG. 2017 al _____ come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il _____ perché:

- ☐ decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, comma 3, TUEL)
☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4 - TUEL)

IL SEGRETARIO GENERALE